

Trattamento dei dati personali

La storia del diritto alla riservatezza copre un arco temporale di poco superiore al secolo.

In Italia, il problema dell'esistenza di un diritto alla riservatezza si è affacciato nel secondo dopoguerra in relazione alla divulgazione di fatti inerenti la sfera intima di persone famose.

Nel 1975, dopo aver negato per molto tempo l'ammissibilità di una protezione autonoma del rispetto della vita privata, il Supremo Collegio, conformandosi ad una copiosa giurisprudenza di merito, perviene all'affermazione che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela l'interesse di ciascuno a che non siano resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi
- esatti, e se necessario aggiornati
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
- conservati una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati

(per ulteriori informazioni, consultare articolo 11 della legge delega 127/2001)

Al titolare dei dati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di conoscenza
- diritto di accesso ai dati
- diritto di modifica e aggiornamento di dati incompleti od obsoleti
- diritto all'oblio (ovvero alla cancellazione dei dati non più necessari)
- diritto di opporsi al trattamento

(per ulteriori informazioni, consultare articoli 7, 8 della legge delega 127/2001)

È presente inoltre una disciplina specifica dei dati cosiddetti sensibili, ovvero quei dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

A ben vedere, le normative sul trattamento computerizzato dei dati personali perseguono tutte un obiettivo finale: assicurare all'interessato il controllo sul flusso delle informazioni che lo riguardano.

Tutta l'attività in rete può essere monitorizzata.

Possibili sistemi di controllo sono i log e i cookies.

Un file log è automaticamente generato presso il fornitore d'accesso ad Internet(provider) e documenta tutta l'attività che il singolo navigatore ha svolto sulla rete durante il collegamento.

Spesso nei log sono registrate informazioni molto dettagliate che consentono di ricostruire un profilo preciso del navigatore.

Si chiede ai providers e alle categorie che lavorano con dati personali, data l'oggettiva difficoltà di creare un regolamento generale per tutte le categorie, di dotarsi di opportuni codici di condotta, che facciano proprie delle linee di principio generali, e di rispettarli.

La tecnologia può minacciare il diritto alla privacy: oltre ai logs e ai cookies, troviamo i web bugs, gli spyware, gli adware.

La tecnologia aiuta anche a proteggersi, tramite ad esempio le cosiddette Privacy Enhancing Technologies (PET) sono state sviluppate al fine di assicurare un grado sufficiente di riservatezza nel cyberspazio. Si distinguono in:

- subject-oriented pets, che consentono di limitare la riconoscibilità di un determinato soggetto da parte

di terzi

- object-oriented pets, che permettono di proteggere l'identità attraverso tecnologie particolari
- transaction-oriented pets, che assicurano la protezione di dati relativi alle transazioni, ad esempio perché li distruggono
- system-oriented pets, che creano zone di interazione dove l'identità dei soggetti è nascosta, gli oggetti non rivelano chi li ha trattati, i dati sulle transazioni non vengono mantenuti

Inoltre si possono ricordare altri strumenti di difesa della privacy, che fanno ricorso a metodi di crittografia e steganografia.

Il ricorso a meccanismi tecnologici per la difesa della privacy è incoraggiato anche sul piano normativo.

Molto spesso numerosi siti di aziende riportano in evidenza la loro privacy policy, ovvero l'insieme di regole adottate in materia di trattamento dei dati personali dei propri clienti. Non è però detto che alla fine queste regole siano rispettate. Questo passaggio ulteriore è all'origine dei cosiddetti marchi a tutela della privacy. Tali marchi nascono nell'ambito di iniziative di organizzazioni indipendenti, con l'obiettivo di aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti di Internet, per quanto riguarda lo specifico problema della riservatezza.

Si occupano di certificare che un determinato sito ha raggiunto determinati standard qualitativi per quanto concerne il trattamento dei dati personali.

Altri articoli di interesse estratti dal codice sulla privacy (Legge delega 127/2001)

Art. 23 Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati,

anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 25 Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

- a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
- b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26 Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

- a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
- b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

- a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per

impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art. 28 Titolare del trattamento

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29 Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.

Art. 30 Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Art. 37 Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

- e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 39 Obblighi di comunicazione

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
- b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Il diritto d'autore

Le odierne discipline sul diritto d'autore riconoscono al creatore dell'opera un pacchetto di prerogative che spaziano dal diritto di rivendicare in ogni modo la paternità dell'opera opponendosi anche a mutilazioni e/o deformazioni della stessa (c.d. diritto d'autore morale) ai diritti di sfruttamento economico dell'opera quali i diritti di pubblicazione, riproduzione, diffusione, trascrizione, esecuzione, distribuzione, traduzione e così via (c.d. diritto patrimoniale d'autore).

La sfida che l'era digitale porta ai modelli tradizionali di tutela del diritto d'autore si sostanzia in tre aspetti:

- l'estrema facilità di riproduzione delle opere
- l'impossibilità di distinguere la copia dall'originale a livello qualitativo
- la facilità di distribuzione delle opere

L'evoluzione delle tecnologie informatiche porta anche a una evoluzione sul concetto di "opera dell'ingegno".

L'esempio più significativo, insieme alle banche dati, è rappresentato dal software. La legge 633 / 1941 non menzionava il software tra le opere dell'ingegno proteggibili. L'attuazione in Italia di una direttiva comunitaria tramite il D. Lgs. 518/92 ha accordato una tutela ai programmi per elaboratore, che sono stati inquadrati nel paradigma del diritto d'autore.

Inoltre, l'opera può mutare e accrescersi in tempo reale: per ciò stesso diventa instabile. È il caso degli ipertesti e delle pagine web.

Ancora, l'opera è suscettibile di divenire più articolata e complessa grazie a tecniche di assemblaggio di opere diverse. Il prototipo di tale modello è rappresentato dalle opere multimediali, risultato della combinazione di dati ed opere di forma differente.

È presente anche una evoluzione del concetto di autore.

Nello stereotipo classico l'attività creativa era frutto del lavoro del singolo. L'utilizzo di tecnologie informatiche nell'attività creativa vede sempre più spesso protagonisti team di soggetti.

In taluni casi le nuove tecnologie ridefiniscono il rapporto tra autore dell'opera e fruitore della stessa. L'ipertesto ad esempio ridisegna il ruolo del lettore, che decide percorsi, sequenze, gerarchie.

È presente anche una evoluzione del concetto di creatività'.

La digitalizzazione permette di creare nuovi contenuti attraverso combinazioni diverse di elementi e dati noti. La possibilità di combinazione è pressoché infinita.

Esempi di questa evoluzione sono il fenomeno del "sampling" (specie in ambito musicale) e le banche dati.

Per quest'ultime, definite come "raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o altro modo", si possono distinguere in banche dati "creative", e come tali tutelabili dalle norme sul diritto d'autore, e banche dati "banali", che nulla hanno di originale. La direttiva comunitaria 96/9/Ce recepita in Italia tramite il D. Lgs. 9/99, estende la copertura del diritto d'autore alle raccolte di dati che nella loro struttura sono originali. Per i database che non hanno nulla di originale viene creato il c.d. diritto sui generis, consistente in un diritto di privativa in capo all'investitore sull'estrazione e reimpiego dei dati. L'art 7 della direttiva comunitaria recita infatti testualmente: "Gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. "

Per ciò che riguarda i sistemi antiplagio e anti riproduzione di natura tecnologica, si possono menzionare:

- gli identificatori e i sistemi di marchiatura, che forniscono una sorta di contrassegno digitale da apporre alle opere.

- sviluppo di tecniche e specifiche utili a rendere tecnicamente possibile il commercio di musica in forma protetta (ad es. watermarks)
- Digital Object Identifier system - e' un progetto internazionale per applicare un identificativo comune e standard a tutto il materiale che viene pubblicato online.

Altri articoli del D. Lgs 169/99 (sulle banche dati)

Art. 1

1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."

Art. 2

1. Dopo il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."

Art. 3

1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. -Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro."

Art. 4

1. Dopo la sezione VI del capo IV del titolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserita la seguente:
"Sezione VII

BANCHE DI DATI

Art. 64-quinquies. -

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- e) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies. -

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purchè si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
- b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.".

Art. 5

1. Dopo il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI DIRITTI E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Capo I

DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DI DATI

Art. 102-bis. -

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
- b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione;
- c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego.

2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione europea.

3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1°

gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente della banca di dati.

10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

Ulteriori articoli sulla legge 633/41 (sul diritto d'autore)

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia.
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere

o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.

E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica

Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 64

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della discoteca di stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della discoteca di stato, allorché siano registrate opere tutelate, é sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.

Art. 64-bis

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

Art. 64-ter

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le cause contrattuali pattuite in violazione del presente comma 2 sono nulle.

Art. 64-quater

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
 - b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
 - c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
 - a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;
 - b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
 - c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
3. Le cause contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma.

Art. 64-quinquies

1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Art. 64-sexies

1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

Art. 70

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Documento informatico

L'evoluzione della tecnica ha messo a disposizione degli uomini nuovi mezzi per rappresentare, conservare e trasmettere il pensiero, mezzi a cui non possono essere applicate le vigenti normative che regolano la medesima materia riguardante i documenti "su carta".

Nuove regole sono dunque arrivate in corrispondenza della possibilità di usare documenti informatici, che consentono a questi ultimi di raggiungere gli stessi obiettivi assicurati dalla tecnologia della carta (e sulla quale si basano le regole tradizionali).

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 c.c. riguardo ai fatti e alle cose rappresentate.

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questo dichiarato.

La data e l'ora di formazione, di trasmissione e di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del Testo unico e alle regole tecniche sopra ricordate, sono opponibili a terzi.

La trasmissione del documento per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

La firma digitale

In senso tradizionale la sottoscrizione attesta la volontà dell'autore di far proprio il contenuto del documento.

Grazie alle nuove tecnologie, sono disponibili nuovi metodi utili a dimostrare la paternità di uno scritto. Uno di questi è l'uso della firma digitale.

La firma digitale è definita come il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e l'altra privata, che consentono al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico.

Nella coppia di chiavi asimmetriche, quella privata è destinata ad essere conosciuta dal solo soggetto titolare, mentre quella pubblica è destinata, appunto, ad essere resa pubblica. Quest'ultimo obiettivo è uno dei compiti che spettano al certificatore.

Perno del sistema è l'attività di certificazione affidata a soggetti dotati di determinati requisiti. Il certificatore garantisce in particolare:

- la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene
- l'identità del soggetto titolare della chiave ed eventuale qualifica/qualità
- il periodo di validità della predetta chiave e il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni.
- la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle chiavi pubbliche corrispondenti a quelle private
- il rilascio e la pubblicazione del certificato, nonché la revoca o la sospensione delle chiavi.

La disciplina concreta della firma digitale è contenuta in una fonte secondaria: un regolamento.

Commercio elettronico e i contratti

I computer e le reti telematiche possono essere utilizzati per mettere in relazione soggetti al fine di creare obbligazioni giuridicamente rilevanti. Sul piano economico tale opportunità schiude ampie prospettive al c.d. commercio elettronico. Sul piano giuridico il problema sta nel capire in che modo regole create per transazioni effettuate nel mondo fisico operino nel mondo digitale.

Gli interrogativi che nascono sono i seguenti:

- il valore da attribuire all'attività effettuata sulla rete, che può svolgersi secondo modalità diverse (click del mouse, scambio di email..). Si deve sempre poter distinguere tra operatore commerciale (o fornitore del servizio) e consumatore (o fruitore del servizio).
- le ricadute del mezzo sul paradigma negoziale. Diventa fondamentale stabilire momento e luogo della formazione del contratto, rendere certa l'identità e la qualificazione dei contraenti, assicurare la sicurezza della transazione, definire l'esatto oggetto del contratto, accertare l'eventuale rilevanza giuridica del ruolo recitato dal soggetto che rende possibile la transazione (il provider).
- l'individuazione delle regole applicabili (si pensi a un servizio erogato negli Stati Uniti, ed usufruito in Europa).
- l'individuazione del giudice competente in caso di controversie

L'avvento della tecnologia digitale ha innescato un intenso dibattito avente ad oggetto la validità stessa dei contratti a distanza conclusi tramite l'uso dei computer.

L'art 11 del DPR 445/2000 stabilisce che a tali contratti si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

Fondamentale a tale avviso è il D. Lgs 50/1992 che si applica ai contratti tra operatore commerciale e consumatore riguardante la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte al pubblico e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto.

Nucleo centrale della disciplina è il riconoscimento in capo al consumatore del diritto non rinunciabile di recesso nei termini e alle condizioni indicate.

Inoltre, per i contratti "a distanza" (regolati dal D. Lgs 185/1999), oltre al riconoscimento del diritto di recesso, si ha:

- l'obbligo di fornire al consumatore tutta una serie di informazioni utili (ad es. identità del fornitore, indirizzo del fornitore in caso di pagamento anticipato, caratteristiche essenziali del bene o del servizio, etc..)
- il diritto del consumatore a ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su un supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, tutte le informazioni dianzi richiamate, prima o al momento dell'esecuzione del contratto.
- il divieto di fornire beni o servizi al consumatore in mancanza di previa ordinazione
- l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, per le controversie civili inerenti all'applicazione del decreto legislativo in discorso.

I diritti riconosciuti al consumatore sono irrinunciabili.

Riguardo il commercio elettronico in essere, la produzione normativa comunitaria si è arricchita di recente di una nuova direttiva, la 2000/31/Ce.

Il legislatore comunitario ritiene che per poter creare un regime giuridico favorevole al decollo del commercio elettronico occorre intervenire sulle norme nazionali che disciplinano taluni servizi della società dell'informazione.

In particolare gli istituti presi in considerazione sono:

- informazioni sui prestatori di servizi. Viene caldeggiata l'introduzione, da parte degli Stati dell'obbligo in capo a chiunque offra servizi sulla rete di rendere facilmente accessibili, tanto alle competenti

autorita', quanto ai destinatari dei servizi, informazioni che permettano una facile e sicura identificazione del prestatore dei servizi.

- le comunicazioni commerciali. Queste devono rispettare alcune condizioni minime: essere chiaramente identificabili come tali, devono rendere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale vengono effettuate
- i contratti per via elettronica. Il prestatore deve fornire, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, in modo chiaro e comprensibile e inequivocabile, informazioni su: le varie fasi tecniche della conclusione del contratto, le modalita' di archiviazione e accessibilita' del contratto stesso, i mezzi tecnici per individuare e correggere errori di inserimento, etc..
- la responsabilita' degli intermediari. L'art 12 della direttiva introduce una esenzione di responsabilita' per la trasmissione di informazioni via reti di comunicazione se il fornitore di servizi svolge ruolo passivo, consistente nel trasportare le informazioni per conto di terzi (destinatari del servizio). Il prestatore (provider) non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli: non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; non selezioni nè modifichi le informazioni trasmesse.
- i codici di condotta. La direttiva incoraggia l'elaborazione da parte di associazioni o organizzazioni professionali, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficacia applicazione degli articoli inerenti: informazioni da fornire, comunicazioni commerciali, conclusione del contratto telematico, responsabilita' dei provider.
- la composizione extra-giudiziale delle controversie, che viene incoraggiata, e non ostacolata, anche in virtu' del contesto in cui avvengono (online).

Fonte: Pascuzzi, "Il diritto dell'era digitale"